



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it

AREA TECNICA

mail: tecnico@comune.palosco.bg.it - pec: tecnico@pec.comune.palosco.bg.it
sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

Allegato 3) Schema di contratto

Rep. n. ____

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DONIZETTI N. 8 DAL 15/08/2025 AL 31/07/2025

Il giorno del mese di, dell'anno, nella sede del Comune di Palosco,

TRA

Il Comune di Palosco, C.F. 00655730166, con sede a Palosco (BG) in Piazza Castello n. 8, rappresentato da _____, in qualità di _____, il quale agisce per conto e nell'interesse del Comune di Palosco, in forza del decreto sindacale n. ____ del _____ ed in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. ____ del ___, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**Concedente**";

E

La società/gruppo/associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale denominata _____, con sede a _____ in via _____, rappresentata dal _____, in qualità di legale rappresentante/presidente in forza della nomina _____, di seguito per brevità "**Concessionario**".

Premesso che:

- il Comune di Palosco è proprietario dell'impianto sportivo sito in via Donizetti n. 8;
- la L. 28/02/2021 n.38 - all'Art. 6 (Uso degli impianti sportivi), prevede che:
 - *L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.*
 - *Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.*
- con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ il Comune di Palosco ha approvato lo schema di avviso pubblico e lo schema di contratto per la concessione in comodato d'uso gratuito dell'impianto sportivo in via Donizetti n. 8 per il periodo 15.08.2025-31.05.2035, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- con determinazione del responsabile dell'Area tecnica n. ____ del _____ è stata pubblicata manifestazione di interesse per l'affidamento dell'impianto sportivo, pubblicata sul sito



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it

AREA TECNICA

mail: tecnico@comune.palosco.bg.it - pec: tecnico@pec.comune.palosco.bg.it
sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

Allegato 3) Schema di contratto

istituzionale del Comune di Palosco per il periodo di 15 giorni dal __/__/__ al __/__/__ e approvata la bozza di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo;

- decorso il termine di pubblicazione, con determina n. _____ del _____ è stata aggiudicata la concessione a _____.
- la società/gruppo/associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale denominata _____, P.IVA _____ è regolarmente iscritta alla Federazione _____.

Tutto ciò premesso, le parti, come meglio sopra identificate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Palosco affida con il presente contratto in comodato d'uso gratuito a con sede a in Via, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo comunale di Via Donizetti n. 8.
2. L'impianto sportivo è identificato al catasto FOGLIO 8, All. A – MAPP. 6959. L'impianto sportivo si compone di n. 1 campi di calcio a 11 in erba naturale, comprensivo di n. 2 spogliatoi atleti, spogliatoio arbitro, infermeria, magazzino, servizi igienici per il pubblico, locale ad uso ristoro, tribuna coperta e pertinenze.
3. Il fine del contratto è costituito dalla gestione degli impianti per finalità sportive e sociali consentite dalla legge. La gestione deve assicurare il funzionamento dell'impianto per diffondere la pratica sportiva nel territorio comunale con particolare riguardo ai bambini ed ai ragazzi in età scolare.
4. La gestione degli impianti in argomento non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la concessione è disposta, anche se a carattere temporaneo, salvo manifestazioni sportive/culturali ovvero casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Comune di Palosco.
5. Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i quali sono noti al concessionario che ne ha preso atto, come risulta dal verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti in data/...../....., il quale si intende espressamente ivi richiamato.
6. Gli impianti devono essere utilizzati esclusivamente nello stato in cui si trovano. È fatto divieto assoluto apportare qualsiasi modifica di destinazione d'uso dei locali e degli impianti in argomento. Qualora il concessionario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività una modifica agli impianti, anche di carattere migliorativo, questa deve essere sempre preventivamente autorizzata dall'Amministrazione con proprio atto e realizzata secondo le



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it

AREA TECNICA

mail: tecnico@comune.palosco.bg.it - pec: tecnico@pec.comune.palosco.bg.it
sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

Allegato 3) Schema di contratto
normative di riferimento.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il contratto ha durata di dieci anni e decorre dal 16/08/2025 e fino al 31/07/2035.
2. Sarà facoltà del Concedente, previa richiesta da parte del Concessionario, concedere mediante proprio atto deliberatorio un ulteriore rinnovo per ulteriori 10 (dieci) anni.
3. È, in ogni caso, escluso il tacito rinnovo.
4. L'amministrazione comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della Convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario, per motivi di pubblica utilità.

ART. 3 – CANONE

1. Al fine di favorire una migliore gestione del bene, evitare ammaloramenti e favorire la pratica sportiva, non è previsto canone di locazione per la gestione dell'impianto sportivo.

ART. 4 - USO E MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario si impegna a favorire la piena fruibilità degli impianti per l'esercizio dell'attività sportiva da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione a disabili, minori, anziani.
2. Il concessionario dovrà garantire a tutti i cittadini di poter partecipare alla vita societaria della stessa (previo pagamento della quota societaria).
3. L'amministrazione comunale si riserva l'uso dell'impianto per proprie manifestazioni, eventi, attività ovvero iniziative di pubblico interesse, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il concessionario, secondo modalità che non ostacolino la programmazione sportiva. Per lo svolgimento di tali iniziative nulla sarà dovuto dal Comune, salvo l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle dotazioni strumentali di proprietà del concessionario. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo sull'entità dell'indennizzo, prevale la quantificazione operata dal concedente. La responsabilità delle manifestazioni e degli eventi organizzati dall'amministrazione comunale ricade sul Comune di Palosco.
4. Il concessionario può svolgere all'interno dei luoghi oggetto di concessione ulteriori attività, iniziative ovvero eventi, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale da richiedere con un congruo termine di anticipo. Il rilascio di tale autorizzazione è tuttavia subordinata ad opportune verifiche ed accertamenti circa la coerenza delle iniziative con i fini istituzionali dell'ente. Il concessionario può effettuare pubblicità all'interno dell'impianto, nel rispetto delle norme in materia.
5. È nulla la cessione della concessione.
6. Il concessionario potrà sub-concedere in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it

AREA TECNICA

mail: tecnico@comune.palosco.bg.it - pec: tecnico@pec.comune.palosco.bg.it
sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

Allegato 3) Schema di contratto

7. Per l'utilizzo delle attrezzature e degli impianti da parte di terzi e di soci, il Concessionario applicherà le tariffe annualmente stabilite dal proprio organo direttivo, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale. Le tariffe dovranno essere affisse in luogo ben visibile al pubblico.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità in merito a:
 - adempimenti dovuti a normative fiscali;
 - acquisizione di tutte le licenze, autorizzazioni e deroghe necessarie per lo svolgimento delle attività ordinarie e a carattere straordinario;
 - sorveglianza e custodia dell'intero complesso;
 - gestione della sicurezza;
2. Il Concessionario sarà responsabile di ogni danno derivante agli impianti sportivi a sua incuria, negligenza o trascuratezza e comunque a sua colpa. In questa ipotesi, sarà espressamente tenuto a compiere a propria cura e spese le necessarie riparazioni e adattamenti previa comunicazione al Comune;
3. Il Concessionario si assume inoltre ogni responsabilità in riferimento alla gestione complessiva dell'impianto e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si impegna a:
 - mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione (manutenzione ordinaria) e a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, adottando tutti i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità del pubblico, dei frequentatori e di chi opera al suo interno;
 - curare i servizi di pulizia degli ambienti oggetto di concessione;
 - concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni, attività ovvero eventi eventualmente organizzate dall'amministrazione comunale;
 - Il Concessionario si impegna a garantire, a proprie spese e con propri mezzi e personale, la pulizia degli spazi affidati in concessione, la gestione e la manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti di qualsiasi tipo;
2. Sono a carico del concessionario:
 - le spese necessarie per pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
 - gli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it

AREA TECNICA

mail: tecnico@comune.palosco.bg.it - pec: tecnico@pec.comune.palosco.bg.it
sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

Allegato 3) Schema di contratto

- le spese per i consumi di combustibile, energia elettrica, acqua, utenze telefoniche, tassa rifiuti ove applicabile, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto. A tal fine il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza, entro un mese dalla decorrenza della presente Convenzione;
 - Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto di giuoco al fine di mantenere in perfette condizioni per la pratica dell'attività sportiva;
4. Il Concessionario si impegna a non consentire l'accesso all'impianto a un numero di soggetti contemporaneamente presenti superiore a quello previsto dalle norme vigenti in rapporto alla normativa di sicurezza e a mettere in atto tutte le misure, i controlli e le verifiche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità. Il Concessionario, quindi, si impegna a farsi carico di tutte le misure, i controlli, le verifiche periodiche sugli impianti, attrezzature antincendio e di tutte le misure organizzative per la gestione dell'attività nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. A questo scopo il Concessionario dovrà nominare un soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la gestione e conduzione dell'impianto, che potrà anche avvalersi perciò della collaborazione di consulenti esterni in materia di sicurezza.
 5. Il nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale, oltre che agli Enti preposti al controllo delle normative di sicurezza.
 6. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese all'intestazione a sé stesso di tutti i contratti di utenza di cui si assume per intero ogni onere amministrativo e di esercizio, fatti salvi tutti i casi in cui sussistano condizioni oggettive tali che non consentano ciò. A tal fine il concessionario deve provvedere alla volturazione delle utenze prima dell'inizio della prestazione contrattuale.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

1. Resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto (purché non causate da omessa o insufficiente manutenzione ordinaria) necessaria alla cura e conservazione della struttura e degli spazi di pertinenza, alla quale provvederà compatibilmente e secondo le proprie disponibilità di bilancio e secondo i propri obiettivi strategici.
2. Per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà essere inoltrata richiesta scritta al protocollo del Comune di Palosco. Tutti gli interventi non previamente autorizzati saranno integralmente a carico del concessionario. L'amministrazione si riserva sempre la possibilità di ordinare la rimozione di manufatti non autorizzati o il ripristino dei luoghi.
3. In occasione di manutenzioni straordinarie o comunque modificazioni o miglioramenti eseguiti dal comune, non spetta al concessionario alcun indennizzo o risarcimento del danno per la



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it

AREA TECNICA

mail: tecnico@comune.palosco.bg.it - pec: tecnico@pec.comune.palosco.bg.it
sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

Allegato 3) Schema di contratto

temporanea impossibilità di utilizzo del bene, salvo diverse disposizioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere contributi a fondo perduto al concessionario. Condizione indefettibile per la concessione dei contributi è il deposito dei bilanci sociali di cui all'art. 10 della presente convenzione.
2. È facoltà del concessionario di richiedere contributi straordinari per eventi e iniziative con impatto positivo sul territorio e la cittadinanza di Palosco.

ART. 9 – LOCALE A USO RISTORO

1. Il concessionario dovrà comunicare al concedente gli orari stagionali di apertura al pubblico delle attrezzature sportive e del locale a uso ristoro situato all'interno dell'impianto sportivo. Il locale adibito a uso ristoro non potrà restare aperto oltre le ore 00.00.
2. L'orario di chiusura potrà essere soggetto a deroghe, previa autorizzazione del concedente, per eventi di carattere straordinario e con almeno 15 giorni di preavviso.

ART. 10 – CONTROLLI ISPETTIVI

1. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accesso all'impianto in qualsiasi momento per scopi ispettivi e/o per interventi di manutenzione di propria competenza, al fine di verificare il perdurare delle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
2. l'affidatario dovrà depositare annualmente ed entro il 31 marzo dell'anno successivo il bilancio d'esercizio o scrittura contabile analoga in relazione alla forma societaria adottata con lo scopo di rendere trasparente la raccolta e l'impiego delle risorse finanziarie connesse all'utilizzo del bene pubblico;
3. l'affidatario dovrà depositare annualmente ed entro il 31 marzo dell'anno successivo l'inventario dei beni acquisiti, con distinzione dei beni acquistati con fondi propri, acquistati con contribuzioni da parte dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici, ottenuti tramite donazione/sponsorizzazione.

ART. 11 – CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il concessionario costituisce una cauzione di euro 2.000,00.
2. La cauzione sarà svincolata alla scadenza della convenzione, sempre che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.
3. L'amministrazione comunale avrà altresì diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza o di inadempienza del concessionario e di danni da esso eventualmente arrecati all'impianto senza pregiudizio degli



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it

AREA TECNICA

mail: tecnico@comune.palosco.bg.it - pec: tecnico@pec.comune.palosco.bg.it
sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

Allegato 3) Schema di contratto

ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

ART. 12 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al termine della concessione, il concessionario ha l'obbligo di restituire al Comune l'impianto avuto in gestione, in perfetta efficienza e a consegnare tutte le opere eventualmente costruite, senza che questo possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo.
2. Al fine di valutare lo stato di conservazione e manutenzione dell'impianto, specialmente delle apparecchiature tecnologiche, l'amministrazione comunale, mediante dipendenti o incaricati dell'Ufficio tecnico, effettuerà un sopralluogo e redigerà apposito verbale di attestazione dello stato degli impianti e strutture al momento della riconsegna.
3. Qualora gli impianti oggetto della presente concessione risultassero in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, l'amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato dell'impianto, addebitando al concessionario ogni spesa sostenuta dal Comune a tal proposito e riservandosi qualsiasi azione, anche di natura giudiziaria.
4. Nel caso in cui gli impianti diventassero inutilizzabili o inagibili per ragioni di sicurezza o per la necessità di realizzare interventi che comportino l'interruzione dell'utilizzo degli impianti, alcun addebito non potrà essere avanzato all'amministrazione.
5. Al termine del rapporto contrattuale, l'amministrazione, previa perizia di stima che tenga conto del valore residuo di ammortamento dei beni mobili, può offrire al concessionario uscente una somma per l'acquisto di beni specificamente individuati, utili a garantire la continuità nella gestione dell'impianto sportivo con eventuali nuovi affidatari.

ART. 13 – REVOCA – RISOLUZIONE - RECESSO

1. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ovvero di risolverla in caso di accertata irregolarità a danno delle attività e servizi da erogare ai cittadini, degli interessi dell'amministrazione comunale ovvero in caso di mancato rispetto degli obblighi e disposizioni di cui alla presente convenzione.
2. Costituisce facoltà di revoca per giusta causa della presente convenzione qualsiasi violazione delle norme vigenti operata dal Concessionario, senza che da ciò debba derivare alcun obbligo di indennizzo da parte del concedente. Per la procedura di revoca si applica la L.n. 241 del 1990.
3. Le parti hanno facoltà di recedere con un preavviso di sei mesi.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il concessionario è l'unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente e dai fruitori dell'impianto.



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it

AREA TECNICA

mail: tecnico@comune.palosco.bg.it - pec: tecnico@pec.comune.palosco.bg.it
sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

Allegato 3) Schema di contratto

L'amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente concessione.

2. Il Concessionario si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione una polizza assicurativa a garanzia di tutti i soggetti presenti nell'impianto e dei danni prodotti all'impianto stesso:
 - per un massimale di euro 1.500.000,00 per ogni sinistro, euro 1.000.000,00 per danni a persone e animali e euro 500.000,00 per danni a cose;
 - massimale di euro 2.000.000,00 per gli immobili e euro 1.000.000,00 per il contenuto;
3. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno, infortunio o molestia a cose e/o persone che possa derivare o accadere durante l'attività di gestione. Copia della polizza, nonché di ogni altra polizza assicurativa necessaria per legge, deve essere depositata agli atti dell'Area Tecnica del Comune di Palosco. Costituisce motivo di revoca per giusta causa il mancato rinnovo alla scadenza della polizza RCT e delle altre polizze obbligatorie per legge e dal presente contratto;
4. Copia della polizza assicurativa deve essere inviata all'ufficio tecnico prima della sottoscrizione della convenzione;

ART. 15 – PENALITÀ

1. Il concessionario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità in ogni ipotesi di violazione della presente convenzione.
2. Gli uffici comunali procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando la Concessionaria a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.
3. Nel caso il concessionario non adempia alla determinazione impartita dall'amministrazione, oppure nel termine prefissato fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'irrogazione di una penale di importo pari a €. 100,00 per ogni giorno di ritardo.
4. Qualora nel rapporto dovesse essere comminata l'applicazione di due penalità, è facoltà dell'amministrazione procedere alla revoca della convenzione.

ART.16 - NORME ANTIPEDOFILIA

1. Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis *Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro nel d.p.r.313/2002*. Tale norma dispone: "1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it

AREA TECNICA

mail: tecnico@comune.palosco.bg.it - pec: tecnico@pec.comune.palosco.bg.it
sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

Allegato 3) Schema di contratto

comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione che comporterà la risoluzione del medesimo".

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 679/2016.

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme che precedono e al Codice civile.
2. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; tuttavia, in caso di controversie giudiziarie, è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente contratto, letto approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Il Responsabile dell'Area Tecnica

.....

Il concessionario

.....